



*Repubblica di San Marino*

COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE ED  
IMMIGRAZIONE, SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO, INFORMAZIONE

LA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE ED IMMIGRAZIONE, SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO, INFORMAZIONE, NELLA SEDUTA DEL 18 NOVEMBRE 2010 HA ESAMINATO ED APPROVATO IN SEDE REFERENTE IL PROGETTO DI LEGGE “MODIFICA ALLA LEGGE 22 LUGLIO 2009 N. 101- DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RILASCIO DI PASSAPORTO DIPLOMATICO E DI PASSAPORTO DI SERVIZIO” ACCOGLIENDO GLI EMENDAMENTI RIPORTATI NEL SEGUENTE TESTO (EVIDENZIATI IN GRASSETTO O INTERLINEATI)

PROGETTO DI LEGGE

“MODIFICA ALLA LEGGE 22 LUGLIO 2009 N. 101- DISPOSIZIONI IN MATERIA DI  
RILASCIO DI PASSAPORTO DIPLOMATICO E DI PASSAPORTO DI SERVIZIO”

Art. 1

All’articolo 2, comma 1 della legge 22 luglio 2009 n. 101, dopo la lettera g) è aggiunto quanto segue:

“h) i rappresentanti consolari presso le sedi consolari, ai sensi della Legge 19 aprile 1979 n. 13, in servizio effettivo presso Ambasciate e Consolati, ed i rispettivi consorti. Il passaporto diplomatico avrà validità due anni, corrispondenti alla durata della convenzione da essi sottoscritta.”

Art. 2

L’art. 3, comma 1 della legge 22 luglio 2009 n. 101 è sostituito dal seguente:

“1. Gli Agenti Diplomatici ed i rappresentanti consolari potranno utilizzare il passaporto diplomatico soltanto quando gli stessi si trovino a viaggiare per motivi inerenti alla propria carica o all’incarico loro conferito. Di ciò dovrà essere data comunicazione scritta al Segretario di Stato per gli Affari Esteri.”

Art. 3

L’art. 4, comma 2 della legge 22 luglio 2009 n. 101 è sostituito dal seguente:

“Il passaporto diplomatico, anche se non scaduto, è revocato su decisione del Segretario di Stato per gli Affari Esteri ai coniugi dei titolari di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b), d) e h), in caso ~~in~~ ~~caso~~ di provvedimento di separazione ovvero di pronuncia di nullità del matrimonio ovvero di sentenza di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.”



*Repubblica di San Marino*

COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE ED  
IMMIGRAZIONE, SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO, INFORMAZIONE

Art. 4

~~L'articolo 4~~ **L'articolo 6**, comma 3 della legge 22 luglio 2009 n. 101 è sostituito dal seguente:

“Ai rappresentanti diplomatici a disposizione il passaporto diplomatico verrà rilasciato dopo la firma della Convenzione con la Segreteria di Stato per gli Affari Esteri.”

Art. 5

Dopo il comma 3 dell'art. 6 della legge 22 luglio 2009 n. 101 è inserito il seguente comma:

“4. Ai rappresentanti consolari presso le sedi consolari, nominati ai sensi della Legge 19 aprile 1979 n. 13, in servizio effettivo presso Ambasciate e Consolati, il passaporto diplomatico verrà rilasciato dopo l'accettazione formale da parte del Paese di accredito.”

Art. 6

All'art. 7 comma 1 della legge 22 luglio 2009 n. 101 è soppressa la lettera d).

Art. 7

La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.